



Liceo Scientifico Statale "Leonardo"
 liceo artistico- liceo linguistico
 liceo scientifico delle scienze applicate

via Balestrieri, 6 - 25124 Brescia

REGOLAMENTO di DISCIPLINA degli STUDENTI

LE SANZIONI DISCIPLINARI

Delibera n. 23 del Consiglio di Istituto del 19-05-2010

Art. 1 - Vita nella comunità scolastica.....	2
Art. 2 - Disciplina: principi generali.....	2
Art. 3 - Sanzioni.....	3
Art. 4 - Doveri: rispetto a frequenza e impegno.....	4
Art. 5 - Doveri: rispetto alle persone.....	4
Art. 6 - Doveri: rispetto alle disposizioni.....	4
Art. 7 - Doveri: rispetto delle strutture e del patrimonio della scuola.....	5
Art. 8 - Organi competenti per le sanzioni.....	5
Art. 9 - Procedimento.....	6
Art. 10 - Impugnazioni.....	6
Art. 11 - Procedure per la modifica del regolamento.....	7
Art. 12 - Disposizioni finali.....	7

Il presente Regolamento è aggiornato sulla base delle ultime disposizioni normative in materia, ed in particolare:

- D.P.R. 249 del 24/06/1998 (per comodità di consultazione indicato con S, con richiami ai vari articoli e commi);
- D.P.R. 235 del 21/11/2007 che modifica e integra il D.P.R. 249/98
- D.P.R. 122 del 22/06/2009 (art.1 e art.7)

Art. 1 - Vita nella comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità, la maturazione delle competenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (New York, 20 novembre 1989) e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, indipendentemente da età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
5. Lo studente è tenuto a rispettare i principi e le norme dichiarati nel Patto Educativo di Corresponsabilità.

Art. 2 - Disciplina: principi generali

1. (= S art. 4 c. 1) I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3 del D.P.R. 24-6-98 n° 249, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. (= S art. 4 c. 2 integrato dal D.P.R. 235, art.1) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. In particolare le attività rispondenti alla predetta finalità possono essere:
 - attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica;
 - piccole manutenzioni nell'Istituto nel rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro;
 - pulizie dei locali dell'Istituto;
 - aggiornamento e riordino dei cataloghi della biblioteca e videoteca;
 - frequenza a specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale e culturale;
 - letture e successive relazioni alla classe di testi su tematiche di rilevanza sociale e culturale.
3. (= S art. 4 c. 2 primo e secondo periodo) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
4. (= S art. 4 c. 3 terzo periodo) Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
5. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla "Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione", adottata dal Consiglio Europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000. (D.P.R. 122, art.1 c.3)
6. (S art. 4 c. 4) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
7. La correttezza dell'espressione coincide con il rispetto della personalità altrui in tutte le sue manifestazioni.

Art. 3 - Sanzioni

1. (= S art. 4 c. 5 periodi 1-2 integrato dal D.P.R. 235, art.1) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

2. Le sanzioni previste sono:

a) il richiamo orale;

b) l'ammonizione scritta;

c) l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 15 giorni, proporzionato alla gravità dell'infrazione compiuta;

d) l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni commisurato alla gravità del reato o al permanere di una situazione di pericolo;

e) l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;

f) l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi;

g) l'obbligo di attività volte alla riparazione del danno, meglio specificate negli articoli successivi.

3. (= S art. 4 c. 5 periodo 3) Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica. Per esercitare tale diritto lo studente presenta richiesta scritta all'organo che commina la sanzione. Per lo studente minorenni la richiesta va controfirmata da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà. La richiesta, una volta presentata, non è revocabile. L'impegno derivante da tale attività deve risultare proporzionato alla gravità della sanzione. Qualora l'alunno faccia richiesta di conversione della sanzione, il Consiglio di Classe è tenuto a programmare e successivamente verificare l'effettivo svolgimento dell'attività, individuando un docente referente.

4. (= S art. 4 c. 8) Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

5a) (= S art. 4 c. 9 integrato dal D.P.R. 235, art.1) L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (in presenza cioè di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale). In tal caso la durata dell'allontanamento, comunque superiore ai 15 giorni, è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, se necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, dove possibile, nella comunità scolastica dello studente.

5b) Nei casi di recidiva dei reati sopracitati o in presenza di atti particolarmente gravi, tali da determinare una seria apprensione a livello sociale, e qualora non siano esperibili interventi finalizzati ad un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, si prevede l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico o, nei casi più gravi, l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

5c) In caso di sanzioni che comportino l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Pertanto si dovrà verificare che il numero di giorni di allontanamento non comporti il raggiungimento di un numero di assenze complessivo tale da compromettere la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio finale.

6. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 2, dalla lettera c) alla f), possono essere irrogate solo previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

7. Nel caso in cui la mancanza disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'articolo 361 del Codice Penale.

8. (= S art. 4 c. 10) Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 4 - Doveri: rispetto a frequenza e impegno

1. (= S art. 3 c. 1) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio con continuità, rispettando i tempi e le consegne.

2. Per le assenze ingiustificate occasionali, considerate tali fino alla terza volta a quadrimestre, se ne prevede la segnalazione settimanale, on line, alla famiglia sulla base della scheda di rilevazione delle assenze, la segnalazione alla famiglia tramite lettera di comunicazione infraquadrimestrale/quadrimestrale (allegato dei consigli di classe) e l'annotazione sulla "scheda valutazione profilo studente e voto in condotta" (allegato dello scrutinio).

3. In caso di assenze non giustificate alle lezioni, l'alunno è tenuto al recupero dell'attività scolastica non svolta. In presenza di reiterate assenze non giustificate alle lezioni, il Consiglio di Classe (tramite il docente Tutor) contatta la famiglia per una verifica della frequenza dello studente.

Qualora l'atteggiamento dello studente non muti, il Consiglio può valutare l'opportunità di erogare sanzioni disciplinari, dall'ammonizione scritta all'allontanamento non superiore ai 15 giorni dalla comunità scolastica.

4. Il rifiuto di adempiere all'obbligo del recupero viene sanzionato da un'ulteriore ammonizione scritta ed entra a far parte organicamente degli elementi di valutazione, quadrimestrali e finali, relativi alla diligenza.

5. I ritardi e le uscite anticipate ingiustificati non occasionali (dopo i primi 4) sono assimilati alle assenze ingiustificate. Se ripetuti più volte nella stessa disciplina sono sanzionati dall'obbligo del recupero dell'attività didattica non svolta.

6. Il mancato assolvimento non occasionale degli impegni scolastici dovuti, anche domestici, è sanzionato dal richiamo orale e dall'obbligo del recupero del lavoro non svolto. Il mancato recupero del lavoro comporta l'ammonizione scritta.

Art. 5 - Doveri: rispetto alle persone

1. (= S art. 3 c. 2) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

2. L'offesa è lieve se occasionale e circoscritta, espressa oralmente o in forma scritta, e motivata soprattutto da intemperanza verbale. Essa è sanzionata dal richiamo orale e dall'invito alle scuse.

3. Nel caso di offese ripetute arrecate oralmente o in forma scritta, si prevede l'ammonizione scritta e l'invito alle scuse.

4. Si considera grave l'offesa verbale, orale o scritta, arrecata a qualunque soggetto della vita scolastica con precisa volontà e premeditazione, colpendolo nella dignità personale, nell'identità etnica, culturale, religiosa, sociale, sessuale e ideologica o nel ruolo ricoperto. Essa è sanzionata dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai 15 giorni e dall'invito alle scuse.

5. Se l'offesa scritta è anonima e avviene alla presenza di un gruppo di studenti, questi rispondono dell'offesa e le scuse saranno presentate collettivamente dagli studenti attraverso i loro rappresentanti.

6. Se le offese sono ripetute o si verifica un'azione violenta che inequivocabilmente si configuri quale reato penale, oltre all'invito alle scuse e all'obbligo del risarcimento del danno, si applicherà quanto previsto nell'art.3 comma 5a e 5b.

7. Di fronte ad atti di violenza gravi e ripetuti potrà essere proposto allo studente l'intervento di una consulenza psicologica offerta dall'istituto.

Art. 6 - Doveri: rispetto alle disposizioni

1. (= S art. 3 c. 3) Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all' art.1.

2. (= S art. 3 c. 4) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti. Il rispetto dovuto ai regolamenti degli istituti si estende anche alle disposizioni date nella vita scolastica dai diversi soggetti che devono darvi attuazione, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.

3. Le violazioni dei regolamenti sono sanzionate anche dall'obbligo del risarcimento del danno, se ve ne sia stato. Questo può avvenire con prestazioni utili per la vita scolastica (vedi art.2 comma 2) o attraverso

il pagamento di multe, se ciò sia previsto da specifiche norme di carattere legale o amministrativo.

4. La violazione dei regolamenti e delle disposizioni attuative è lieve se occasionale, priva di conseguenze negative dirette su altri soggetti e compiuta senza precisa intenzionalità, ma per mancanza di informazione adeguata o superficialità di comportamento. Essa è sanzionata da un richiamo orale e da un impegno dello studente a rispettare in futuro la norma violata.

5. Gli studenti, di fronte a disposizioni che ritengano illegittime, hanno il diritto di chiederne la formulazione per iscritto.

6. Le violazioni lievi ma più volte ripetute dei regolamenti e delle disposizioni attuative in cui si ravvisi esplicito disprezzo della norma e/o quelle che abbiano conseguenze significative su altri soggetti e nella vita scolastica in generale sono sanzionate dall'ammonizione scritta e da un impegno scritto dello studente a rispettare in futuro la norma violata.

7. Le violazioni gravi dei regolamenti e delle disposizioni attuative in cui si ravvisi esplicito disprezzo della norma e/o quelle che abbiano conseguenze significative su altri soggetti e nella vita scolastica in generale sono sanzionate dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (per un periodo non superiore ai 15 giorni) e dallo svolgimento da parte dello studente di attività socialmente utili per la scuola.

Art. 7 - Doveri: rispetto delle strutture e del patrimonio della scuola

1. (= S art. 3 c. 5) Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i sussidi didattici, le strumentazioni e a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

2. (= S art. 3 c. 6) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

3. I danni arrecati alle strutture e al patrimonio della scuola sia volontariamente sia involontariamente vanno sempre risarciti, indipendentemente dalla sanzione disciplinare adottata, anche mediante il ricorso a forme di assicurazione collettiva. L'obbligo del risarcimento integra tutte le successive sanzioni disciplinari riferite a questo articolo.

4. Il danneggiamento è lieve se di modesta entità economica e involontariamente arrecato per semplice negligenza o imprudenza. Esso è sanzionato dal richiamo orale.

5. Le forme di danneggiamento non intenzionali, ma di particolare consistenza economica, dovute ancora a negligenza o imprudenza, e quelle intenzionali, sia pure di modesto rilievo economico, sono sanzionate dall'ammonizione scritta.

6. I danneggiamenti gravi e quelli non gravi ma più volte ripetuti con esplicita intenzionalità sono sanzionati dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (per un periodo non superiore ai 15 giorni).

7. Per i danneggiamenti gravi che inequivocabilmente si configurino come reato penale si applicherà quanto previsto nell'art.3 comma 5a e 5b.

8. Nel caso di mancata individuazione del responsabile diretto dei danni sono comunque richiamati oralmente e tenuti al risarcimento i gruppi di studenti al cui interno sia certamente compreso l'autore, nel caso non abbiano provveduto ad una tempestiva segnalazione.

Art. 8 - Organi competenti per le sanzioni

1. Le sanzioni del richiamo orale e dell'ammonizione scritta sono attribuite dal Dirigente Scolastico o dai docenti nell'esercizio dei doveri di vigilanza connessi alla loro funzione.

2. (= S art. 4 c. 11) Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

3. (D.P.R. 235, art.1) L'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 15 giorni è disposto dal Consiglio di Classe (nella composizione allargata a tutte le componenti, compresi pertanto i rappresentanti degli studenti e dei genitori). L'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni, l'allontanamento fino al termine delle lezioni, l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi sono disposti dal Consiglio di Istituto.

4. Per allontanamenti temporanei dalla comunità scolastica della durata di un giorno, è ammessa la possibilità che il Consiglio di Classe deleghi in via permanente a decidere su parere unanime il Dirigente Scolastico o un suo delegato e i rappresentanti degli studenti e dei genitori, fermo restando la facoltà di ogni soggetto, compreso l'interessato, di chiedere la riunione del Cdc.

Art. 9 - Procedimento

1. Il richiamo orale e l'ammonizione scritta sono assunti dopo contestazione orale dell'addebito, senza altre formalità.
2. L'allontanamento dalla comunità scolastica, temporaneo o proporzionato alla gravità del reato o al permanere di situazioni di pericolo, è disposto solo dopo contestazione scritta dell'addebito allo studente.
3. È facoltà dello studente, cui si muovono addebiti disciplinari sia in forma orale che scritta, esporre le proprie ragioni in un documento scritto da presentare entro i due successivi giorni scolastici: in questo caso il provvedimento disciplinare è assunto dall'organo competente solo dopo l'analisi di tale documento.
4. Il procedimento disciplinare davanti al Consiglio di Classe o ai suoi delegati o al Consiglio d'Istituto si svolge alla presenza dello studente in tutte le sue fasi, esclusa quella della votazione, di norma nell'ambito di una sola giornata.
5. Lo studente può farsi accompagnare nel procedimento davanti al Consiglio di Classe o al Consiglio d'Istituto da persona di sua fiducia.
6. Del richiamo orale viene informato il tutor di classe che valuta l'opportunità di una comunicazione verbale alla famiglia e ne dà segnalazione al Consiglio di Classe.
7. L'ammonizione scritta, annotata sul registro di classe, è comunicata all'interessato e ai suoi genitori, se si tratta di studente minorenni, e successivamente segnalata dal tutor al Consiglio di Classe.
8. L'allontanamento dalla comunità scolastica è comunicato dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato tramite lettera consegnata direttamente allo studente e controfirmata dal genitore (o da chi esercita la patria potestà) nel caso di studenti minorenni.

Art. 10 - Impugnazioni

1. (= S art. 5 c. 2) Contro tutte le sanzioni disciplinari irrogate a norma del presente Regolamento, comprese le decisioni dei consigli di classe, è ammesso ricorso, da parte degli studenti, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, che decide nel termine di 10 giorni. Il termine di cui sopra può essere prorogabile su richiesta dell'interessato, motivata dalla necessità di consultare atti ritenuti utili per la redazione del ricorso. In questo caso i 15 giorni decorrono dalla comunicata disponibilità degli atti richiesti.
2. L'Organo di Garanzia è un apposito organo collegiale costituito dal Dirigente Scolastico (che lo presiede), da un docente nominato dal Consiglio d'Istituto, da un rappresentante degli studenti, da un rappresentante dei genitori.
3. L'Organo di Garanzia è organo collegiale perfetto e deve quindi essere sempre assicurata la presenza dei quattro membri, designando un sostituto per ogni membro: pertanto si prevede la nomina di un membro supplente per ciascuno dei componenti, in caso di incompatibilità o di dovere di astensione. L'Organo di Garanzia deve essere sempre perfetto sia in prima convocazione sia in eventuali successive convocazioni: pertanto non è prevista la possibilità di astensione. (vedi art.3 c.4 del Regolamento di Istituto)
4. (= S art. 5 c. 3) L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
5. (D.P.R. 235, art.2) Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale composto da due studenti designati dal coordinamento regionale delle Consulte Provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato.
6. (D.P.R. 235, art.2) L'Organo di Garanzia Regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

Il parere è reso entro il termine perentorio di 30 giorni. In caso di decorrenza del termine senza che il parere sia stato comunicato, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione dello stesso.

Art. 11 - Procedure per la modifica del regolamento

1. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio d'Istituto a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 12 - Disposizioni finali

1. (=S art. 6 c. 2) Del presente regolamento e dei documenti fondamentali dell'istituzione scolastica è disponibile copia on-line sul sito dell'Istituto.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA STUDENTI

<u>INDICATORI</u>	DOVERI	MANCANZE	SANZIONI	ORGANI	PROCEDIMENTO
<p>Rispetto delle persone</p>	<p>Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi (art.5.1)</p>	<p>a) Offesa lieve, occasionale e circoscritta, espressa oralmente o in forma scritta, motivata soprattutto da intemperanza verbale (art.5.2)</p> <p>b) Offesa ripetuta arrecata oralmente o in forma scritta (art.5.3)</p> <p>c) Offesa verbale, orale o scritta, arrecata a qualunque soggetto della vita scolastica con precisa volontà e premeditazione, tale da colpire la dignità personale, l'identità etnica, culturale, religiosa, sociale, sessuale e ideologica o il ruolo ricoperto (art.5.4)</p> <p>d) Offesa verbale ripetuta o azione violenta che inequivocabilmente si configuri quale reato penale che viola la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (art.5.6 e art.3.5a)</p>	<p>a) Richiamo orale e invito alle scuse</p> <p>b) Ammonizione scritta e invito alle scuse</p> <p>c) Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (per un periodo non superiore ai 15 giorni), invito alle scuse</p> <p>d) Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (per un periodo superiore ai 15 giorni), invito alle scuse e obbligo del risarcimento del danno</p>	<p>a)b) Docente direttamente coinvolto; Dirigente Scolastico; docente responsabile della classe al momento dell'infrazione (su segnalazione da parte del personale scolastico docente e non docente o dei compagni di classe).</p> <p>c) C.d.C</p> <p>d)e) Consiglio d'Istituto</p>	<p>a)b) Segnalazione al tutor (o in sua assenza al coordinatore) di classe dell'avvenuto richiamo orale o ammonizione scritta; il tutor ne dà comunicazione al C.d.C.</p> <p>c) Segnalazione al tutor di classe, al coordinatore e al Dirigente scolastico. Dopo l'avvenuta segnalazione dell'infrazione, il coordinatore di classe convoca il C.d.C. allargato a tutte le componenti (docenti, rappresentanti dei genitori e degli studenti) avviando il procedimento di cui all'art. 9.</p> <p>d) Presentazione di denuncia da parte del D.S. all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art.361 del Codice penale Il Consiglio di Istituto, verificata la gravità dell'atto che può configurarsi come: - soggetto a normativa penale</p>

		<p>e) Recidiva dei reati citati al punto d; atti particolarmente gravi tali da determinare una seria apprensione a livello sociale (art.5.6 e art.3.5b)</p>	<p>e-1)Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico</p> <p>e-2) Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi</p>		<ul style="list-style-type: none"> - tale da determinare una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, <p>delibera l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.</p> <p>e-1-2) Presentazione di denuncia da parte del D.S. all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art.361 del Codice penale</p> <p>Il Consiglio di Istituto, verificata la gravità dell'atto che può configurarsi come:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soggetto a normativa penale e recidivo - tale da determinare una seria apprensione a livello sociale - tale da non prevedere un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica, <p>delibera l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico o l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi</p>
<p>Frequenza</p>	<p>Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi (art.4.1)</p>	<p>a) Assenze ingiustificate occasionali, considerate tali fino alla terza volta a quadrimestre (art.4.2)</p> <p>b) Assenze ingiustificate ripetute oltre la terza a quadrimestre</p>	<p>a)b)c) In caso di assenze non giustificate alle lezioni, l'alunno è tenuto al recupero dell'attività scolastica non svolta (art.4.3)</p> <p>b)c) Ammonizione scritta o allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (per un periodo non superiore a 15</p>	<p>a) b) c) Tutor e C.d.C.</p>	<p>a) b) c) Segnalazione settimanale alla famiglia on line sulla base della scheda di rilevazione delle assenze .</p> <p>Segnalazione alla famiglia tramite lettera di comunicazione infraquadrimestrale/quadrimestrale.</p> <p>Annotazione sulla scheda "valutazione profilo studente/voto in condotta". (art.4.2)</p>

		c) I ritardi e le uscite anticipate ingiustificati non occasionali (dopo i primi 4) sono assimilate alle assenze ingiustificate (art.4.5)	giorni)		
Impegno	Gli studenti sono tenuti ad assolvere agli impegni di studio con continuità rispettando i tempi e le consegne (art.4.1)	Mancato assolvimento non occasionale degli impegni scolastici dovuti (art.4.6)	Richiamo orale e obbligo del recupero del lavoro non svolto. Il mancato recupero del lavoro non svolto comporta un'ammonizione scritta. (art.4.6)	Docente interessato e C.d.C.	Segnalazione alla famiglia tramite lettera di comunicazione infraquadrimestrale/quadrimestrale. Annotazione sulla scheda "valutazione profilo studente/voto in condotta". (art.4.2)
Rispetto dei regolamenti interni	Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti (art.6.2)	a) Violazione lieve e occasionale dei regolamenti e delle disposizioni attuative, priva di conseguenze negative dirette su altri soggetti e compiuta senza precisa intenzionalità, ma per mancanza di informazione adeguata o superficialità di comportamento (art.6.4) b) Violazione lieve e più volte ripetuta dei regolamenti e delle disposizioni attuative in cui si ravvisi esplicito disprezzo della norma e/o con conseguenze negative significative su altri soggetti e nella vita scolastica in generale (art.6.6) c) Violazione grave (e eventualmente anche ripetuta) dei regolamenti e delle disposizioni attuative in cui si ravvisi esplicito disprezzo della norma e/o con conseguenze	a) Richiamo orale e richiesta di impegno dello studente a rispettare in futuro la norma violata b) Ammonizione scritta e impegno scritto dello studente a rispettare in futuro la norma violata c) Allontanamento temporaneo	a)b) Docente direttamente coinvolto; Dirigente Scolastico; docente responsabile della classe al momento dell'infrazione (su segnalazione da parte del personale scolastico docente e non docente o dei compagni di classe). c) C.d.C.	a)b) Segnalazione al tutor (o in sua assenza al coordinatore) di classe dell'avvenuto richiamo orale o ammonizione scritta; il tutor ne dà comunicazione al C.d.C. c) Segnalazione al tutor di classe, al coordinatore e al Dirigente scolastico.

		negative significative su altri soggetti e nella vita scolastica in generale (art.6.7)	dalla comunità scolastica (per un periodo non superiore a 15 giorni) e svolgimento da parte dello studente di attività socialmente utili per la scuola		Dopo l'avvenuta segnalazione dell'infrazione, il coordinatore di classe convoca il C.d.C. completo (docenti, rappresentanti dei genitori e degli studenti) avviando il procedimento di cui all'art. 9.
Utilizzo del patrimonio scolastico (strutture sussidi didattici e strumentazioni)	Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i sussidi didattici, le strumentazioni e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola (art.7.1)	<p>a) Danneggiamento lieve, di modesta entità economica e arrecato involontariamente per semplice negligenza o imprudenza (art.7.4)</p> <p>b) Danneggiamento non intenzionale, ma di particolare consistenza economica, dovuto ancora a negligenza o imprudenza; o danneggiamento intenzionale, ma di modesto rilievo economico (art.7.5)</p>	<p>a) Richiamo orale e obbligo del risarcimento economico del danno arrecato</p> <p>b) Ammonizione scritta e obbligo del risarcimento economico del danno arrecato</p>	<p>a)b) Docente direttamente coinvolto; Dirigente Scolastico; docente responsabile della classe al momento dell'infrazione (su segnalazione da parte del personale scolastico docente e non docente o dei compagni di classe).</p>	<p>a)b) Segnalazione al tutor (o in sua assenza al coordinatore) di classe dell'avvenuto richiamo orale o ammonizione scritta; il tutor ne tiene conto e ne dà comunicazione al C.d.C..</p>

		<p>c) Danneggiamento grave o danneggiamenti non gravi ma più volte ripetuti con esplicita intenzionalità (art.7.6)</p> <p>d) Danneggiamento grave che inequivocabilmente si configuri come reato soggetto alla normativa penale. (art.7.7 e art.3.5a/b)</p>	<p>c) Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (per un periodo non superiore ai 15 giorni)</p> <p>d) Vedi le sanzioni previste ai punti d, e-1, e-2 del rispetto delle persone</p>	<p>c) C.d.C.</p> <p>d) Consiglio d'Istituto</p>	<p>c) Segnalazione al tutor di classe, al coordinatore e al Dirigente scolastico.</p> <p>Dopo l'avvenuta segnalazione dell'infrazione, il coordinatore di classe convoca il C.d.C. allargato a tutte le componenti (docenti-rappresentanti dei genitori e degli studenti) avviando il procedimento di cui all'art. 9.</p> <p>d) Presentazione di denuncia da parte del D.S. all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art.361 del Codice penale.</p> <p>Procedimento come previsto ai punti d, e-1, e-2 del rispetto delle persone.</p>
--	--	--	---	---	--